

214.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 7, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo)	31
Missioni valedoli nella seduta del 30 ottobre 2002	3	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	33
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Interrogazioni a risposta immediata	44
Nomina ministeriale (Comunicazione)	5	(Sezione 1 – Interventi a tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Fiat di Termini Imerese)	44
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 2 – Questioni concernenti la normativa sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari)	44
<i>ERRATA CORRIGE</i>	5	(Sezione 3 – Posizione del Governo sulla realizzazione del passante di Mestre)	45
Disegno di legge S. 848 (Approvato dal Senato) n. 3193	6	(Sezione 4 – Attività svolta dalla Direzione generale per la repressione dell'abusivismo edilizio)	45
(Sezione 1 – Articolo 3 ed emendamenti) .	6	(Sezione 5 – Iniziative per reprimere il fenomeno delle corse automobilistiche clandestine)	46
(Sezione 2 – Articolo 4, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	10		
(Sezione 3 – Articolo 5 ed emendamenti) .	24		
(Sezione 4 – Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	28		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 — Posizione del Governo italiano sull'adesione della Turchia all'Unione europea)	47	Proposta di legge S. 1578 (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 3102-B .	50
(Sezione 7 — Autorizzazione per la riconversione della centrale elettrica di Torre Valdaliga Nord)	47	(Sezione 1 — Questioni pregiudiziali)	50
(Sezione 8 — Iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza provocata dalla recente eruzione dell'Etna)	48	(Sezione 2 — Emendamenti dichiarati inammissibili)	52
		(Sezione 3 — Articolo unico ed emendamenti)	52

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 30 ottobre 2002.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Giorgetti Giancarlo, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Napoli Angela, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianco Enzo, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Calzolaio, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Melandri, Miccichè, Molgora, Mussi, Napoli Angela, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani,

Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge

In data 29 ottobre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DI VIRGILIO: « Tutele socio-sanitarie in favore delle persone non autosufficienti » (3321);

COLA: « Delega al Governo per la disciplina dell'impresa non lucrativa di utilità sociale » (3322);

PISAPIA: « Disposizioni per la sospensione dell'esecuzione del residuo di pena detentiva per reati commessi prima del 31 dicembre 2000 » (3323);

BELLOTTI: « Disposizioni in materia di attività venatoria nelle aree protette, di composizione degli organi e di vincoli idrogeologici dell'Ente parco » (3324);

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio » (3325);

CANNELLA e ASCIERTO: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti la lotta al traffico di esseri umani » (3326).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge

In data 29 ottobre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della difesa:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000» (3319);

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dai Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, delle politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli italiani nel Mondo e della giustizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza» (3320).

Saranno stampati e distribuiti.

Adesione di deputati a proposte di legge

La proposta di legge BALLAMAN: «Norme in materia di limiti al tesseramento degli atleti in società sportive non professionistiche» (1801) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Polledri.

La proposta di legge RUZZANTE: «Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace» (2210) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Monaco.

La proposta di legge POLLEDRI e GUIDO ROSSI: «Disposizioni in materia di certificazione di qualità professionale» (2552) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rodeghiero.

La proposta di legge DORINA BIANCHI ed altri: «Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari» (2647) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Ciro Alfano**.

La proposta di legge ANTONIO RUSSO e TARDITI: «Modifica all'articolo 314 del codice di procedura penale in materia riparazione per ingiusta detenzione» (2730) è stata successivamente sottoscritta dai deputati **Gioacchino Alfano, Arnoldi, Azzolini, Baiamonte, Benedetti Valentini, Biondi, Brusco, Bulgarelli, Carlucci, Cesaro, Cosentino, Di Teodoro, Fragalà, Gallo, Lezza, Lisi, Marras, Mazzocchi, Milanato, Milanese, Milioto, Misuraca, Mondello, Montecuolo, Osvaldo Napoli, Nuvoli, Paroli, Perlini, Perrotta, Pinto, Pisicchio, Pittelli, Ramponi, Rivolta, Paolo Russo, Selva, Serena, Tarantino, Tarditi, Vitali, Alfredo Vito e Zacchera**.

La proposta di legge LA GRUA e AMATO: «Disposizioni in favore delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e dalla emergenza idrica» (2869) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Mauro**.

La proposta di legge ROMANI ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e disposizioni in materia di sicurezza ed efficienza del trasporto aereo» (2918) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Ronchi**.

La proposta di legge BALDI: «Istituzione dell'Osservatorio delle donne italiane all'estero» (2966) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Emerenzio Barbieri**.

La proposta di legge RUGGHIA ed altri: «Legge quadro per tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri» (3232) è stata successivamente sottoscritta dal deputato **Pistone**.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

VII Commissione (Cultura):

DORINA BIANCHI ed altri: « Norme per il passaggio dei tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento dei ricercatori universitari » (2647) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

XI Commissione (Lavoro):

MANINETTI: « Ricalcolo del trattamento pensionistico relativo ai lavoratori del settore postelegrafonico cessati dal servizio dal 1° gennaio 1994 al 1° ottobre 1995 » (3245) *Parere delle Commissioni I e V.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti):

MACCANICO: « Disposizioni per favorire il pluralismo, la concorrenza, l'innovazione e la valorizzazione del territorio nel sistema radiotelevisivo e delle comunicazioni » (3286) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Comunicazioni di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di reggenza della direzione generale per la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze nell'ambito del dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al dottor Giancarlo SCATASSA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) ed alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 7 marzo 2002, a pagina 5, prima colonna, alla sesta riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e IX* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII, IX e XIV.* »

**DISEGNO DI LEGGE: S. 848 — DELEGA AL GOVERNO IN
MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO
(APPROVATO DAL SENATO) (3193)**

(A.C. 3193 — Sezione 1)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera *a)*, e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;

c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;

d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;

f) affermazione della computabilità *pro rata temporis* in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;

g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE.

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale).

Sopprimerlo.

* **3. 1.** (ex * 3. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **3. 2.** (ex * 3. 2.) Cordoni, Guerzoni, Diana, Innocenti, Motta, Sciacca, Buffo, Trupia, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. 3. (ex 3. 3) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Trupia, Gasperoni, Carbonella, Diana, Duilio, Camo, Innocenti, Motta, Squeglia, Sciacca, Nigra.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **3. 4.** (ex 3. 4.) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

** **3. 12.** (ex 3. 4.) Cordoni, Delbono, Trupia, Motta, Buffo, Camo, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Guerzoni, Nigra, Diana, Sciacca, Duilio, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa con le parti sociali.

3. 5. (ex 3. 5.) Innocenti, Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Nigra, Sciacca, Trupia, Motta, Buffo, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare, in misura comunque non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro, nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale;

b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale;

3. 7. (ex 3. 7. e 3. 8.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.

* **3. 6.** (ex 3. 6.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al mercato del lavoro, aggiungere le seguenti: in recezione dei criteri a tal fine definiti dalle parti sociali in sede di avviso comune,.

* **3. 9.** (ex 3. 9.) Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Innocenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 10. (ex 3. 10.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.

3. 11. (ex 3. 11.) Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: previsti da contratti collettivi fino a: anche sulla base del con le seguenti: introdotte dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo che, in ogni caso, il lavoro supplementare sia svolto con il.

3. 13. (ex 3. 13.) Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

3. 14. (ex 3. 14.) Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. 15. (ex 3. 15.) Motta, Nigra, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche sulla base del consenso fino alla fine della lettera.

**** 3. 16.** (ex 3. 16.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , anche sulla base del consenso fino alla fine della lettera.

**** 3. 17.** (ex 3. 17.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche sulla base fino alla fine della lettera, con le seguenti: e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

*** 3. 18.** (ex 3. 18.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche sulla base fino alla fine della lettera, con le seguenti: e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

*** 3. 19.** (ex 3. 19.) Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , comunque in misura non superiore al trenta per cento del normale orario di lavoro.

3. 20. (* 3. 20. e * 3. 21.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: agevolazione con la seguente: regolazione.

3. 22. (ex 3. 22.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche sulla base fino a: collettivi di cui alla lettera a), con le seguenti: secondo modalità introdotte da contratti collettivi stipulati dalle associazioni sinda-

cali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sulla base del consenso del lavoratore interessato.

- 3. 23.** Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche sulla base fino a: collettivi di cui alla lettera a), con le seguenti: sulla base del consenso del lavoratore interessato.

- 3. 24.** (ex 3. 24.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.

- 3. 25.** (ex 3. 25.) Motta, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: contratti collettivi di cui alla lettera a) aggiungere le seguenti: , riconoscendo il diritto del lavoratore, trascorsi sei mesi dalla stipulazione, a fronte di ragioni documentate di tipo familiare, di salute o per altre attività, di ritirare il predetto consenso.

- 3. 26.** (ex 3. 26.) Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Sciacca, Buffo, Diana, Duilio.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: a fronte di una aggiungere la seguente: congrua.

- 3. 27.** (ex 3. 27.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in caso di lavoro supple-

mentare, in misura non superiore al 30 per cento del normale orario di lavoro.

- 3. 28.** (ex 3. 28.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 3. 29.** (ex 3. 29.) Buffo, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Diana.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.

- 3. 30.** (ex 3. 30.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: l'utilizzo di contratti a tempo parziale dei lavoratori anziani con le seguenti: la riduzione volontaria dell'orario di lavoro dei lavoratori anziani che non abbiano maturato i requisiti pensionistici.

- 3. 31.** (ex 3. 31.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

- 3. 32.** (ex 3. 32.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , e nel rispetto del principio del non regresso.

- 3. 33.** (ex 3. 33.) Cordoni, Gasperoni, Buffo, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento al divieto di discriminazione diretta e indiretta.

- 3. 34.** (ex 3. 34.) Nigra, Trupia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Sciacca, Diana, Guerzoni, Motta.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

- 3. 35.** (ex 3. 35.) Motta, Buffo, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in relazione all'applicazione fino alla fine della lettera.

- 3. 36.** (ex 3. 36.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

- 3. 37.** (ex 3. 37.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Motta, Nigra, Trupia.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) possibilità di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale e viceversa, su richiesta del lavoratore nell'ambito delle esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

- 3. 38.** (ex 3. 38.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

(A.C. 3193 – Sezione 2)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;

b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:

1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio *pro rata temporis*;

2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;

c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:

1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale;

2) previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti;

3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;

4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel quadro di intese collettive;

5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti;

d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;

e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in

solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

Sopprimerlo.

4. 1. (ex 4. 1.) Alfonso Gianni, Grandi, Lento.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. *(Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito).* — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordina-

zione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli 1 e 3 della presente legge.

5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici

competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;

7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziati le occor-

renti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 2. (ex 4. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4. (*Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito*). — 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo. »

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.

4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

5. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.

6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.

7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003

e 200 milioni di euro per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.

8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. (ex 4. 3.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,

4. 4. (ex 4. 4.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

4. 5. (ex 4. 5.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Buffo, Nigra, Trupia, Diana, Gasperoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: a chiamata,

4. 6. (ex 4. 6.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Diana, Buffo, Trupia, Guerzoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e a prestazioni ripartite con le seguenti: , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.

Conseguentemente:

1) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) resta nella facoltà delle parti concordare per la categoria dei Quadri « contratti a scelta multipla » mediante la contrattazione individuale assistita dalle Organizzazioni di categoria dei Quadri individuata dall'articolo 2095 codice civile, ai fini del rapporto contrattuale nei limiti dei

minimi contrattuali e delle norme inderogabili di tutela. In tale ambito e sempre con la formale assistenza delle organizzazioni del quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e/o del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sussiste per gli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.

2) *alla rubrica, sostituire le parole:* e a prestazioni ripartite *con le seguenti:* , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.

4. 42. (ex 4. 42.) Lo Presti, Didonè, Dario Galli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4. 7. (ex 4. 7.) Cordoni, Nigra, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Buffo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una *aggiungere la seguente:* congrua.

***4. 8.** (ex 4. 8.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una *aggiungere la seguente:* congrua.

***4. 43.** (ex 4. 8.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità *aggiungere le*

seguenti: , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,

****4. 9.** (ex 4. 9.) Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità *aggiungere le seguenti:* , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,

****4. 44.** (ex 4. 9.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più *con le seguenti:* secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

4. 10. (ex 4. 10.) Buffo, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: territoriale *aggiungere le seguenti:* , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

4. 12. (ex 4. 12.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

4. 13. (ex 4. 13.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4. 14. (ex 4. 14.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 15.** (ex *4. 15.) Duilio, Cordoni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 16.** (ex *4. 16.) Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

* **4. 45.** (ex *4. 15. e 4. 16.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi, Buontempo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

4. 18. (ex 4. 18.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;

2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso com-

plexivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a 5.000 euro.

4. 17. (ex 4. 17.) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole da: di ammontare del corrispettivo *fino alla fine del numero con le seguenti:*; rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. 19. (ex 4. 19.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. 20. (ex 4. 20.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: previsione *con la seguente:* introduzione.

4. 21. (ex 4. 21.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti: dell'obbligo.

4. 22. (ex 4. 22.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicazione del contratto tramite consegna al prestatore d'opera, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, di una copia del contratto di lavoro o di un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'identità delle parti;*
- b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;*
- c) l'oggetto della prestazione lavorativa;*
- d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;*
- e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;*
- f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.*

4. 23. (ex 4. 23.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) l'identità delle parti;*
- b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;*
- c) l'oggetto della prestazione lavorativa;*
- d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;*
- e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;*
- f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.*

4. 24. (ex 4. 24.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: e infortunio aggiungere le seguenti: , nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. 25. (ex 4. 25.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Trupia.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i

lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.

4. 26. (ex 4. 26.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di apposite tutele al fine di garantire il diritto:

a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;

b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno di attività produttive;

c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.

4. 27. (ex 4. 27.) Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare in caso di infortunio, malattia, gravidanza, maternità o paternità, congedo parentale, cura e assistenza personale e di familiari, svolgimento di attività di formazione continua e permanente, previsione e tutela per i collaboratori del diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso ovvero una indennità previdenziale, nella misura e per la durata in base alla legge.

4. 28. (ex 4. 28.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare, previsione del diritto elettorale, attivo o passivo, per la partecipazione dei collaboratori alle rappresentanze sindacali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime.

4. 29. (ex 4. 28.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia.

4. 30. (ex 4. 30.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Innocenti, Guerzoni, Motta, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) rinvio obbligatorio alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele;

4. 31. (ex 4. 31.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.

4. 32. (ex 4. 32.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 33. (ex 4. 33.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole: delle parti con le seguenti: dei soggetti.

4. 34. (ex 4. 34.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 35. (ex 4. 35.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

4. 36. (ex 4. 36.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Carbonella, Buffo, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.

4. 37. (ex 4. 37.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automaticamente la cessazione del rapporto.

4. 40. (ex 4. 40.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto.

4. 38. (ex 4. 38.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso.

4. 39. (ex 4. 39.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.

4. 41. (ex 4. 41.) Campa.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (Delega al Governo in materia di disciplina del lavoro cooperativo). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina della figura del socio-lavoratore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, al fine di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro;

b) revisione dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, nel senso di raccordare l'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, a modalità compatibili con lo stato di socio lavoratore, così come determinate da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

c) semplificazione dei criteri di individuazione della competenza giurisdizionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, affidando al giudice civile ordinario le controversie concernenti il recesso e l'esclusione del socio;

d) attribuzione all'assemblea della possibilità di deliberare, se necessario, un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con eventuale apporto, anche economico, dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;

e) introduzione dei necessari adattamenti della contrattazione collettiva nazionale alle peculiari esigenze delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedendo la possibilità di definire accordi territoriali da parte delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

f) estensione della procedura di certificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 5 anche al lavoro del socio di cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera h).

4. 01. (ex 4. 01 seconda versione) Campa.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 4.05
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera a).

0. 4. 05. 1. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera a) sostituire le parole: e distinto con le seguenti: ulteriore e distinto.

0. 4.05. 4. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

All'emendamento 4.05, la lettera b) è soppressa.

0. 4. 05. 2. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Gasperoni.

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera d).

0. 4. 05. 3. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera e) dopo le parole: , comma 3; inserire le seguenti: e sostituire le parole « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » con le seguenti « al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1 ».

0. 4. 05. 5. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

(Approvato)

Alla lettera g) sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

0. 4. 05. 6. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « anche quello associativo » aggiungere le seguenti: « l'esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 20 marzo 1970, n. 300, trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: « 3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dal successivo articolo 6.

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole « del comma 1 », sono aggiunte le seguenti: « nonché dall'articolo 3, comma 3 »;

f) all'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione

cazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio »;

g) All'articolo 6, comma 1, le parole « Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2003 ».

4. 05. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « ulteriore e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: « rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte » con le seguenti: « previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati. »;

c) all'articolo 2 le parole da: « con rapporto di lavoro subordinato » fino a: « esercizio dei diritti sindacali » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « al trattamento economico »;

f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.

***4. 02.** (ex 4. 02.) Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Peretti, Tanzilli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. - 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: « ulteriore e distinto » sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: « rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte » con le seguenti: « previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra

legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati. »;

c) all'articolo 2 le parole da: « con rapporto di lavoro subordinato » fino a: « esercizio dei diritti sindacali » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti »;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario »;

e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: « ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali » sono sostituite dalle seguenti: « al trattamento economico »;

f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio ».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.

***4. 04.** (ex 4. 02.) Delbono, Duilio, Carbonella, Squeglia, Camo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Partecipazione agli utili dei dipendenti*). — 1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

2. L'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.

3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.

4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo sgravio di cui al presente comma può essere concesso nel limite massimo di spesa di quindici milioni di euro annui.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554

del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.

6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 4 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati nel limite massimo di quindici milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nella tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

4. 03. (ex 4. 03.). Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Grillo.

(A.C. 3193 - Sezione 3)

**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione

del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;

b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia;

c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;

f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;

g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni

di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;

h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;

i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

Sopprimerlo.

* **5. 1.** (ex *5. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **5. 2.** (ex *5. 2.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. — 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del

relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;

d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera *a*).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Carriera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine

previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.

5. 3. (ex 5. 3.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Squeglia, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. 4. (ex 5. 4.) Campa.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.

5. 6. (ex 5. 6.) Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, o anche università.

5. 7. (ex 5. 7.) Campa.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 8.** (ex 5. 8.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 9.** (ex 5. 9.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

* **5. 10.** (ex *5. 10.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

5. 11. (ex 5. 11.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.

5. 12. (ex 5. 12.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **5. 14.** (ex *5. 14.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

* **5. 15.** (ex *5. 15.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione ed il programma attuato.

5. 17. (ex 5. 17.) Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: accertare anche le con le seguenti: tenere conto anche delle.

5. 18. (ex 5. 18.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **5. 19.** (ex *5. 19.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

* **5. 20.** (ex *5. 20.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: non solo fino alla fine della lettera con le seguenti: la qualificazione del contratto di lavoro e il programma di lavoro concordato dalle parti.

5. 21. (ex 5. 21.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Duilio, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: a conferma fino alla fine della lettera.

5. 22. (ex 5. 22.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Buffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **5. 24.** (ex *5. 24.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

* **5. 25.** (ex 5. 25.) Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'atto di deposito fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alla qualificazione e rapporto con i singoli soci lavoratori di società cooperative ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.

5. 26. (ex 5. 26.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

5. 27. (ex 5. 27.) Nigra, Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'accertamento della garanzia del carattere sperimentale e volontario delle procedure di certificazione,

5. 28. (ex 5. 28.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sei mesi.

5. 32. (ex 5. 32.) Motta, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Sciacca, Nigra, Trupia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5. 30.** (ex *5. 30.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.

* **5. 31.** (ex 5. 31.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.

5. 29. (ex 5. 29.) Buffo, Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.

5. 33. (ex 5. 33.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Nigra, Motta, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una consultazione referendaria effettuata tra i lavoratori interessati.

5. 34. (ex 5. 34.) Sciacca, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Diana, Nigra, Buffo, Guerzoni, Trupia, Motta.

(A.C. 3193 – Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Esclusione).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Esclusione).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** (ex *6. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **6. 2.** (ex *6. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. *(Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale)* – 1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.

2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge

20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

3. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra le confederazioni o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle unità di cui ai commi 1 e 2 fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

4. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Essi possono altresì prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie interaziendali del personale nelle aziende del medesimo territorio che occupino meno di 15 dipendenti.

5. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed

integrazioni, e della presente legge. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.

6. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva aziendale. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore.

7. Nel caso di aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche gli organismi di cui ai commi 1 e 2 che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

8. Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri per i quali nel contratto collettivo del settore sia prevista una disciplina distinta deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

9. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

10. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore o nell'area una

rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

11. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo settore o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 10 siano affiliate.

12. Le parti sottoscrivono i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 10, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel settore o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

13. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità ai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto al comma 6, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

14. Agli effetti dell'accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previsto dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 10, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel settore o nell'area.

15. Ai fini delle deliberazioni, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

16. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

17. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base alla presente legge. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

18. Le elezioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette elezioni hanno periodicità triennale. Le rappresentanze sindacali unitarie elette, in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2001, scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine della misurazione della rappresentatività.

19. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.

6. 01. (ex 6. 01.) Gasperoni.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. — 1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ».

6. 02. (ex 6. 02.) Campa.

(Approvato)

(A.C. 3193 — Sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.

2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Disposizioni finali).

Al comma 1, dopo le parole: dei datori e prestatori di lavoro aggiungere le seguenti: , nonché il CNEL.

7. 2. (ex 7. 2.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le parole: il sessantesimo giorno antecedente.

7. 3. (ex 7. 3.) Campa.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

7. 4. (ex 7. 4.) Alfonso Gianni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

7. 5. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7. 01.
DEL GOVERNO

All'emendamento 7. 01 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei mesi.

0. 7. 01. 1. Sgobio

All'emendamento 7. 01 del Governo, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dall'attuazione della delega di cui al presente articolo, pari a trentasei milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

0. 7. 01. 2. Sgobio

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. *(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro)*

1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro

con interventi omogenei, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;

b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;

c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della Direzione provinciale del lavoro;

d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla Direzione regionale del lavoro;

e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;

f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza

sociale e lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;

g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli Istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.

6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. 01. (ex 7. 01.) Il Governo.

(Approvato)

(A.C. 3193 – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite;

impegna il Governo

ad avviare al più presto – convocando le parti sociali – le procedure per l'introduzione di una disciplina legislativa in materia di prestazioni a scelta multipla, con particolare riferimento alla categoria dei quadri. La disciplina dovrebbe prevedere il ricorso alla contrattazione individuale, assistita dalle organizzazioni di categoria dei quadri, concedendo agli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.

9/3193/1. Lo Presti, Campa, Maninetti, Didonà.

La Camera,

premesso che:

il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, « all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore »;

tale disposizione è ritenuta fortemente limitante per il settore artigiano;

la X Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « con riferimento all'articolo 2, in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che, ove per lo svolgimento di funzioni di tutore aziendale sia richiesta la partecipazione a specifiche iniziative formative, tale requisito non trovi applicazione per il settore artigiano, che risulterebbe altrimenti significativamente penalizzato »;

il rappresentante del Governo intervenuto in Commissione di merito, sottosegretario Maurizio Sacconi, ha sottolineato che, a suo avviso, l'osservazione potrebbe essere « più utilmente riferita ai decreti legislativi, piuttosto che alla legge di delega »;

impegna il Governo

a prevedere nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2 della legge delega, una regolazione semplificata delle attività formative nel settore artigiano.

9/3193/2. Polledri, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

La Camera,

vista l'importanza del ruolo delle parti sociali di protagonismo del mercato del lavoro:

impegna il Governo:

nella fase di emanazione dei decreti attuativi, ad attivare un processo di concertazione con le parti sociali imprenditoriali e sindacali al fine di una loro attiva partecipazione e consenso.

9/3193/3. Ruggeri.

La Camera,

con riferimento alle innovazioni apportate con l'A.C. 3193 alla normativa in materia di sociolavoratore di cui alla legge 142 del 2001 e precedenti;

tenuto conto del vasto contenzioso in essere, connesso alle questioni interpretative insorte in tema di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro associato e di contestata intermediazione di manodopera alle società cooperative operanti nel terzo settore non profit;

impegna il Governo:

a riesaminare l'intera problematica nell'ambito relativo all'esercizio delle deleghe in materia di riordino del sistema sanzionatorio, anche al fine di favorire la definizione dei processi precedenti innanzi alla magistratura giudicante in tema di lavoro.

9/3193/4. Duilio.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione della nuova legge sulla immigrazione, legge n. 189 del 2002 risultano essere in conflitto una serie di criteri che dovrebbero essere oggetto dei futuri decreti legislativi da esercitarsi in conseguenza dell'esercizio della presente legge delega;

si corre il rischio di aprire una serie di conflitti istituzionali e di aggravare la condizione dei lavoratori immigrati e dei loro datori di lavoro;

difficilmente nei flussi potranno essere inserite le tipologie contrattuali contenute nella delega;

come dovrebbe comportarsi ad esempio un datore di lavoro rispetto ad una prestazione d'opera a chiamata di un cittadino extracomunitario in merito alla garanzia dell'alloggio?

impegna il Governo

a determinare, nell'ambito dei decreti legislativi da approvare, normative che tutelino i diritti fondamentali del lavoratore extracomunitario evitando disparità di trattamento incostituzionali e contrastanti con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

9/3193/5. Bindi, Realacci, Ciani, Delbono, Duilio.

La Camera,

premesso che:

nelle aree interessate da poli industriali delle ex partecipazioni statali, soprattutto nel Mezzogiorno, vi sono ancora migliaia di lavoratori in mobilità, la cui indennità viene prorogata annualmente senza alcuna prospettiva di reinserimento occupazionale;

si tratta di lavoratori con una età anagrafica relativamente avanzata per il mondo del lavoro, compresa tra i 45 e 55 anni;

in considerazione del fattore anagrafico risulta difficile il loro reinserimento anche nei processi di riconversione in atto localmente anche nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata,

impegna il Governo:

a prevedere, per i soggetti di cui nella premessa, di concerto con le regioni, le province e le parti sociali, piani di reinserimento lavorativo mediante effettiva programmazione formativa rispondente alle opportunità e alle proposte occupazionali poste in essere nei diversi comprensori.

9/3193/6. Carbonella, Burtone, Marini, Delbono, Duilio.

La Camera,

premesso che:

il tasso di occupazione femminile in Italia è tra i più bassi in Europa,

vanno rimossi tutti gli ostacoli, diretti e indiretti, persistenti che penalizzano l'accesso alle opportunità di lavoro per le donne;

impegna il Governo:

ad istituire, d'intesa con le regioni, entro 180 giorni dalla approvazione della presente delega un osservatorio permanente, al fine di monitorare l'andamento del tasso di occupazione femminile con il pieno coinvolgimento delle parti sociali.

9/3193/7. Castagnetti, Frigato, Reduzzi, Delbono, Duilio.

La Camera,

premesso che:

la legge 12 marzo 1999 n. 68 concernente norme per il diritto al lavoro ai disabili costituisce un caposaldo della legislazione a tutela dei disabili;

nell'ambito di questa delega sono stati previsti criteri penalizzanti che aggravano la condizione del disabile;

la flessibilità e la temporaneità dei rapporti di lavoro aggraverebbero oggettivamente l'accesso al mercato per i portatori di handicap;

impegna il Governo:

a determinare con le parti sociali e le regioni misure vincolanti che non pregiudichino nella sua operatività la legge n. 68 del 1999 a tutela della opportunità di lavoro per i disabili.

9/3193/8. Delbono, Ruggeri, Duilio.

La Camera,

premessi che:

l'azione del Governo in carica ha fallito per quanto riguarda la lotta al lavoro sommerso sia con le misure previste dalla legge n. 383 del 2001 sia con le successive proroghe;

nelle regioni meridionali il tasso di lavoro irregolare è persino aumentato;

impegna il Governo:

a ripristinare lo strumento dei contratti di riallineamento ai sensi della legge n. 388 del 2000.

9/3193/9. Burtone, Morgando, Delbono, Duilio.

La Camera,

premessi che:

negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di nuove forme di malattie legate al lavoro soprattutto di origine psicologica;

le nuove tipologie contrattuali secondo una serie di studi sociologici e psicologici rischiano di accentuare queste forme patologiche a danno dei lavoratori;

la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione delle malattie anche psicologiche rappresentano una priorità per la società;

impegna il Governo

a tutelare la salute di tutti i lavoratori compresi coloro che si trovano ad effettuare la propria prestazione d'opera in relazione alle nuove tipologie contrattuali presenti nella delega al fine di prevenire in particolare fenomeni come il *mobbing*.

9/3193/10. Mosella, Milana, Delbono, Duilio.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Calabria.

9/3193/11. Minniti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo:

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Basilicata.

9/3193/**12**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale;

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente

affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Puglia.

9/3193/**13**. Rotundo, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Campania.

9/3193/**14**. De Luca, Ruzzante.

La Camera,

premesso che, il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2,

lettera *e*), l'incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

rilevato il carattere di genericità e indeterminatezza della natura e della portata di tali misure di incentivazione,

impegna il Governo

a procedere all'individuazione di dette misure, tenendo conto delle istanze provenienti dalle diverse forze sociali e ricorrendo all'acquisizione del parere espresso in materia dal CNEL.

9/3193/**15**. Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), punto 3, che a seguito dell'abrogazione della legge 29 aprile 1949 n. 264, si produca la caducazione anche del regime sanzionatorio in essa previsto;

la previsione del nuovo apparato sanzionatorio, in materia di collocamento pubblico, con il ricorso alla mera formulazione di « sanzioni amministrative » appare del tutto generico e indeterminato, non risultando previsto alcun ancoraggio che consenta di individuare la natura delle sanzioni e di graduarne la portata a seconda delle diverse violazioni configurabili;

impegna il Governo

nella determinazione del nuovo sistema sanzionatorio a diversificare la gravità delle sanzioni applicabili a seconda che esse consistano in violazioni di natura formale, ovvero che pregiudichino sostanzialmente gli interessi dei singoli lavoratori

o, ancora, che siano state commesse con finalità di lucro.

9/3193/**16**. Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *h*), l'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;

tale eliminazione rischia di introdurre una apertura indiscriminata in un settore particolarmente delicato come quello del lavoro a favore di soggettività prive della necessaria specifica formazione culturale e tecnica, carenze queste ultime che potrebbero incidere negativamente su un adeguato e certo soddisfacimento delle istanze di chi si affaccia al mondo del lavoro;

impegna il Governo

a prevedere, nel ridisegno della disciplina della fornitura di prestazione di lavoro temporaneo — per quanto attiene all'eliminazione del vincolo della esclusività dell'oggetto sociale — modalità di esercizio di detta facoltà escludendo le situazioni in cui non risultino essere state acquisite precedentemente adeguate e sufficienti esperienze nelle materie oggetto delle attività correlate.

9/3193/**17**. De Brasi, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), che nell'identificazione di un unico regime au-

torizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, questi ultimi rispondano ad adeguati requisiti giuridici e finanziari;

la genericità e indeterminatezza dei suindicati requisiti non sembra fornire sufficienti garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro,

impegna il Governo

a richiedere al Cnel di pronunciarsi, ai fini della individuazione e definizione dei suddetti requisiti, con particolare riferimento al carattere di adeguatezza degli stessi.

9/3193/**18**. Crucianelli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

la genericità e indeterminatezza di detta formulazione sembra non fornire adeguate garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro, soprattutto nella fase dell'apprendistato e del tirocinio,

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.

9/3193/**19**. Bielli, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occu-

pazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera a), il riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale;

tali disponibilità, in via provvisoriamente sostitutiva, possono essere individuate per decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, e in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo;

tale disciplina prevede, inoltre, l'eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza delle ipotesi in cui sussiste o meno tale non obbligatorietà a carico del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro:

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.

9/3193/**20**. Bellini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 5, che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o

alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, si attenga — con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative — alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione di tale sistema sanzionatorio:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza dello stesso.

9/3193/21. Bova, Ruzzante.

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, ricorra — in materia di ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento ad opportunità di assistenza sociale rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da parte di una serie di categorie di soggetti indicati dalla stessa lettera *d*) — ad adeguati meccanismi di certificazione;

rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione dei suddetti meccanismi di certificazione:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legisla-

tivi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza degli stessi.

9/3193/22. Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutata l'esigenza di addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni pubbliche attinenti ai compari interessati dai provvedimenti in via di elaborazione;

considerato che all'articolo 1, comma 2, lettera *f*) è prevista la ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro:

impegna il Governo

nell'esercizio della delega legislativa, con riferimento alla delicata questione della garanzia della riservatezza dei dati sensibili dei lavoratori, ad elaborare tale nuova disciplina con il costante e collaborativo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.

9/3193/23. Chianale, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

considerato che il contenuto della lettera *h*), comma 2, dell'articolo 1, elimina — senza alcuna previsione di contemperamento e garanzia per i prestatori d'opera che si affidano ai servizi delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo — il vincolo all'esclusività dell'oggetto sociale:

impegna il Governo

a disciplinare detta facoltà di diversificazione dell'oggetto sociale, garantendo comunque l'esclusione della coesistenza, in capo al medesimo soggetto imprenditoriale, di funzioni e finalità contrastanti con l'oggetto principale della fornitura temporanea di manodopera.

9/3193/**24**. Innocenti.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle

aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale.

9/3193/**25**. Magnolfi, Ruzzante.

La Camera.

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Sicilia.

9/3193/**26**. Finocchiaro, Bogi, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Abruzzo.

9/3193/**27**. Lolli, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Molise.

9/3193/**28**. Mariotti, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutato il dispositivo della lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;

considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale.

9/3193/**29**. Agostini, Ruzzante.

La Camera,

tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;

valutata l'esigenza di addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente titolati alla codeterminazione del quadro giuridico attinente alle materie oggetto dei provvedimenti in via di elaborazione;

considerato che all'articolo 2, comma 1, correttamente prevede l'esercizio della delega in materia di rapporti di lavoro con contenuto formativo nel «rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro»:

impegna il Governo

a procedere nella elaborazione e definizione della nuova disciplina, su una materia che ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, risulta essere oggetto di legislazione concorrente, nel pieno, immediato e costante coinvolgimento delle regioni.

9/3193/30. Grandi, Ruzzante.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Interventi a tutela dei livelli occupazionali dello stabilimento Fiat di Termini Imerese)

NICOLOSI, MILIOTO, LA MALFA, MORONI, COSSA e CRAXI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di grave crisi in cui versa la Fiat auto rischia di determinare la chiusura dello stabilimento di Termini Imerese, con pesanti e gravissime ricadute sull'occupazione in tutto il comprensorio di Termini Imerese e nel territorio delle Madonie;

tale decisione, oltre al venir meno di circa 3.000 posti di lavoro con conseguenze sull'indotto e su tutta l'economia della zona, sta provocando gravi preoccupazioni in tutto il tessuto sociale e grande apprensione nelle famiglie;

le istituzioni civili e religiose sono tutte mobilitate per scongiurare o comunque sollecitare rapide soluzioni alla chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese;

al momento non è dato di conoscere soluzioni che in prospettiva possano garantire il futuro dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda adottare in merito il Governo al fine di far fronte alla grave condizione di crisi della Fiat auto, che investe particolarmente lo stabilimento di Termini Imerese, e quali iniziative a tutela dei livelli occupazionali si intendano assumere, anche al fine di evitare la cassa integrazione per i 1.800

lavoratori attualmente occupati nello stabilimento siciliano e la perdita del lavoro per i circa 1.500 operai dell'indotto.

(3-01530)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 2 – Questioni concernenti la normativa sulla regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari)

MANINETTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 195 del 6 settembre 2002 prevede la possibilità di regolarizzare i lavoratori dipendenti extracomunitari irregolari impiegati nei tre mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia dal 10 giugno al 10 settembre 2002;

la normativa suddetta non contiene alcuna previsione relativa al lavoro eventualmente svolto dal lavoratore extracomunitario nel periodo antecedente al 10 giugno 2002, in relazione al quale c'è il rischio che si crei un eccesso di contenzioso tra lavoratore regolarizzato e datore di lavoro;

appare invece opportuno intervenire sul punto, prevedendo la possibilità di sanare, con il pagamento di una somma *una tantum*, anche l'eventuale periodo pregresso rispetto a quello indicato dal decreto suddetto;

inoltre, non è chiaro a quali adempimenti contabili siano tenuti i datori di lavoro nel periodo che intercorre tra la denuncia e l'effettiva regolarizzazione;

con una nota del 27 settembre 2002, l'Inail richiedeva alle aziende di provvedere nei termini di legge (almeno 5 giorni prima della data di effettivo inizio dell'attività lavorativa) ad aprire una specifica posizione assicurativa per i lavoratori regolarizzati, cosa che appare un'inutile complicazione a carico dei datori di lavoro che sarebbero costretti ad effettuare una nuova vidimazione di libri paga e matricola;

anche se, con successiva nota dal 7 ottobre 2002, l'Inail chiariva che le aziende già in possesso dei libri obbligatori non sono tenute ad effettuare una nuova vidimazione, è evidente che queste previsioni contrastano con la circolare n. 50 del ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla quale risulta chiaro che il momento della regolarizzazione si concretizza con la sottoscrizione del contratto di lavoro presso le prefetture competenti e, di conseguenza, in quel momento si devono compiere i vari adempimenti amministrativi;

si ritiene che, anche su questo punto, sia necessario un intervento chiarificatore, prevedendo, per esempio, l'inserimento nei libri contabili già tenuti dalle aziende di una posizione provvisoria da confermare al momento dell'effettiva regolarizzazione —:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di evitare il sorgere dei problemi esposti e di colmare le lacune normative evidenziate in tema di regolarizzazione del rapporto di lavoro degli extracomunitari. (3-01531)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 3 – Posizione del Governo sulla realizzazione del passante di Mestre)

VIANELLO, MARTELLA, RUZZANTE, CAZZARO, INNOCENTI, MONTECCHI, ABBONDANZIERI, BANDOLI, CHIANGALE, DAMERI, RAFFAELLA MARIANI, PIGLIONICA, SANDRI, VIGNI e ZUNINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa (*Il Sole 24 ore* del 23 ottobre 2002), nella seduta del pre-Cipe del 22 ottobre 2002 sarebbe stata

accolta la proposta del Ministro interrogato di costruire sia il passante che il *tunnel* di Mestre;

il giorno 31 ottobre 2002 il Cipe dovrebbe deliberare in merito, attivando così i finanziamenti pubblici per la realizzazione del *tunnel*;

la realizzazione del *tunnel* impedirebbe, nei fatti, la costruzione del passante attraverso lo strumento della finanza di progetto, poiché verrebbe reso vano il piano finanziario già concordato tra l'Anas e le società concessionarie della realizzazione e della gestione del passante;

il presidente della regione Veneto, Giancarlo Galan, ha preannunciato le sue dimissioni nel caso si realizzasse il *tunnel*, chiedendo nel contempo al Presidente del Consiglio dei ministri un chiarimento sulle intenzioni del Ministro interrogato —:

quale decisione intenda adottare il Governo al fine di poter realizzare il passante. (3-01532)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 4 – Attività svolta dalla Direzione generale per la repressione dell'abusivismo edilizio)

REALACCI, ENZO BIANCO, REDUZZI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, MARCORÀ, VERNETTI, VIGNI, BINDI, MOSELLA, PINOTTI e CENTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge n. 154 del 25 marzo 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 1996 e successivamente convertito in legge, in materia di «abusivismo edilizio», prevede, all'articolo 4, che il Ministro dei lavori pubblici, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, pubblici annualmente, per tramite di un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio appositamente istituito, un rap-

porto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regione, avvalendosi, tra l'altro, di rilievi aerofotogrammetrici;

il precedente Governo, presieduto dal Presidente Giuliano Amato, ha istituito presso l'allora ministero dei lavori pubblici una direzione generale preposta alla repressione dell'abusivismo edilizio;

nel 2001 la Sicilia è diventata la prima regione italiana per reati relativi all'abusivismo sulle aree demaniali costiere. E non solo: i reati per abusivismo edilizio sul demanio marittimo siciliano sono aumentati di oltre il 78 per cento, come si evince dai dati forniti dalla guardia di finanza, dal corpo forestale dello Stato e dalle capitanerie di porto;

sempre in riferimento alla regione Sicilia si sono verificati episodi che pongono in rilievo un'incapacità degli organi preposti a porre in essere le demolizioni, come nel caso delle demolizioni appaltate dal prefetto di Agrigento Lo Mastro e relative ad immobili ricadenti nel comune di Licata, in area costiera, la cui esecuzione, dopo cinque abbattimenti, si è inspiegabilmente arenata e bloccata;

sempre nella regione Sicilia si è registrato il clamoroso caso della villa abusiva sequestrata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ed intestata all'ex sindaco di Agrigento, oggi senatore, Calogero Sodano ed alla sua consorte;

il comune di Agrigento nell'agosto 2001 ha chiesto la collaborazione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per reprimere una vasta lottizzazione abusiva in zona Timpa dei Palombi, dove l'autorità giudiziaria aveva operato il sequestro di trenta cantieri —:

quali funzioni abbia svolto, nei casi in precedenza citati, la direzione generale per la repressione dell'abusivismo presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, se, in particolare, la medesima abbia redatto e pubblicato il rapporto annuale previsto dal decreto-legge n. 154

del 1996 e se abbia proceduto ad effettuare i rilievi aerofotogrammetrici nelle suddette « aree sensibili », tra cui è ricompresa l'intera regione Sicilia. (3-01533)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 5 – Iniziative per reprimere il fenomeno delle corse automobilistiche clandestine)

ZANETTIN. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

due giovani kosovari giovedì 24 ottobre 2002 hanno scambiato il corso centrale di Chiampo, cittadina in provincia di Vicenza, per un rettilineo di « formula uno », ingaggiando, a bordo di due potenti autovetture, un duello a colpi di sorpassi e di brusche accelerazioni;

nel corso della folle gara i due automobilisti, che procedevano secondo i testimoni ad almeno 120 chilometri all'ora, hanno travolto ed ucciso un imprenditore di 57 anni, che stava semplicemente passeggiando in compagnia della moglie, rimasta anche lei gravemente ferita;

il pover'uomo era in convalescenza e quella di giovedì sera era la sua prima uscita dopo la malattia;

i due automobilisti hanno rischiato il linciaggio da parte di una folla inferocita e sono stati salvati soltanto dall'arrivo della polizia stradale;

poiché, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la corsa era stata decisa poco prima al *bar*, la locale procura della Repubblica ha contestato ai due responsabili addirittura il reato di omicidio volontario, scelta che non si intende contestare sotto il profilo giuridico, ma che paradossalmente, nell'ipotesi di suo accoglimento, rischia di tradursi in una beffa per i danneggiati, ai quali verrebbe negato il risarcimento da parte delle compagnie assicurative;

il fenomeno delle corse automobilistiche clandestine è ormai molto diffuso nel nostro Paese e si ripetono con tragica fatalità episodi nei quali vengono coinvolti terzi estranei —

quali iniziative intenda assumere il Governo per reprimere tale grave fenomeno, arrestando la scia di sangue che sconsiderati automobilisti provocano ai danni di vittime innocenti. (3-01534)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 6 – Posizione del Governo italiano sull'adesione della Turchia all'Unione europea)

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTINELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

è in corso il dibattito, conseguente all'approvazione in Irlanda del *referendum* sul trattato di Nizza, sull'allargamento dell'Unione europea e sulla necessità di consentire ai cittadini di potersi esprimere attraverso una consultazione elettorale su questi temi;

è in corso lo svolgimento dei lavori della Convenzione europea, che dovrà cercare di definire l'assetto istituzionale della nuova Europa;

appare non compatibile la richiesta della Turchia di entrare a far parte dell'Unione europea con la possibilità di costruire un'Europa coesa dal punto di vista politico, economico, storico-culturale ed in grado di valorizzare le libertà di tutti i popoli europei;

è da sottolineare la sostanziale estraneità della Turchia al mondo europeo, così

come è stato conosciuto sino ad oggi, estraneità approfondita dal fatto che oltre 65 milioni di abitanti di religione islamica vorrebbero far parte di un'entità politica culturalmente e religiosamente cristiana, così come sottolineato in più riprese da Giovanni Paolo II;

sono da apprezzare le dichiarazioni in merito rilasciate dall'ex cancelliere tedesco Helmut Kohl, gradito ospite della Camera dei deputati il 30 maggio 2002;

sono da tener presenti le dichiarazioni del sottosegretario per gli affari esteri, senatore Roberto Antonione, in audizione presso le Commissioni riunite affari esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato, rese il 23 ottobre 2002 —:

quale sia la posizione del Governo italiano sulla possibile adesione della Turchia all'Unione europea. (3-01535)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 7 – Autorizzazione per la riconversione della centrale elettrica di Torre Valdaliga Nord)

DEIANA e VENDOLA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio dell'alto Lazio insiste il più grande concentrazione di potenza d'Europa, dato dalla presenza di ben tre centrali elettriche per circa 7100 *megawatt* complessivi;

il 21 dicembre 2001 l'Enel spa ha presentato al comune di Civitavecchia una proposta di riconversione a carbone della centrale elettrica di Torre Valdaliga Nord di 2640 *megawatt*;

il 18 giugno 1989 si è tenuto un *referendum* comprensoriale che ha chiesto, tra l'altro, l'utilizzo del metano nel polo energetico Civitavecchia-Montalto di Castro;

le popolazioni, con oltre l'80 per cento di affluenza, si dichiararono d'ac-

cordo per l'uso del metano, perché notoriamente meno inquinante dell'olio combustibile e del carbone;

i comuni di Civitavecchia (Roma) e Tarquinia (Viterbo) hanno deliberato l'effettuazione di un *referendum* consultivo per il 6 ottobre 2002;

contro tale pronunciamento Enel, Asocarboni e Federlazio hanno presentato un ricorso bocciato dal tribunale amministrativo regionale del Lazio;

i citati ricorrenti hanno proposto un appello al Consiglio di Stato sostenuto, sorprendentemente, da un intervento *ad adiuvandum* del ministero delle attività produttive;

negli anni '80 e '90 due indagini effettuate dall'osservatorio epidemiologico della regione Lazio evidenziarono per Civitavecchia un'alta incidenza di malattie respiratorie ed allergie, specialmente nei soggetti più deboli, in particolare nei bambini;

una rilevazione effettuata nel 2000 dalla fondazione Conti Curzia di Civitavecchia su circa 150 bambini delle scuole medie inferiori della città ha, purtroppo, riconfermato il dato dell'osservatorio epidemiologico della regione Lazio;

stanno, probabilmente, giungendo a maturazione i danni prodotti da decenni di « lecito » inquinamento. Basti pensare che fino al 1995 le centrali hanno potuto immettere in atmosfera sino a 2900 mg/mm³ di anidride solforosa (SO₂) e che soltanto nel 1998 è stata applicata la normativa Cee con il limite dei 400 mg/mm³ di SO₂;

la presenza Enel, a fronte dell'occupazione fornita ed oggi pesantemente messa in discussione, ha fortemente condizionato ogni ipotesi di sviluppo diverso e più legato alle potenzialità del territorio, tant'è che si parla di monocultura —:

se non ritenga che il ministero delle attività produttive stia contravvenendo alle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di coinvolgimento di

regioni ed enti locali nelle decisioni da assumere e, viste le numerose prese di posizioni di cittadini e di amministrazioni locali e tenuto conto del piano energetico della regione Lazio, se non ritenga di negare l'autorizzazione per la riconversione della centrale di Torre Valdaliga Nord a olio combustibile e carbone e, contestualmente, di valutare la proposta di riconversione della stessa a metano.

(3-01536)

(29 ottobre 2002)

(Sezione 8 – Iniziative del Governo per fronteggiare l'emergenza provocata dalla recente eruzione dell'Etna)

FATUZZO, LA RUSSA, STRANO, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA.— *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.*
— Per sapere — premesso che:

nella notte di sabato 26 ottobre 2002, a quindici mesi dall'ultima eruzione, l'Etna ha ripreso con inaudita violenza la

sua attività, minacciando i centri che sorgono alle sue pendici e provocando disagi in tutta la provincia di Catania;

l'eruzione — che ha visto l'apertura di numerose bocche di lava e l'elevarsi in cielo di densissime colonne di fumo — è stata accompagnata da centinaia di scosse di terremoto che hanno colpito gran parte del litorale ionico e, in particolare, il versante nord del vulcano;

l'eruzione dell'Etna, ancora in corso, non solo sta determinando forti preoccupazioni nella popolazione, ma ha anche causato gravi danni alla viabilità, agli insediamenti produttivi e alle strutture turistiche;

la pioggia di sabbia vulcanica — composta da gas, vapore e materiale lavico e trasportata dal vento — ha raggiunto anche l'aeroporto Fontanarossa di Catania, tuttora chiuso per la coltre di cenere nera che ha ricoperto la pista impedendo la viabilità degli aerei;

l'intensa attività esplosiva ai crateri sommitali e la rapidità del fronte lavico

hanno già distrutto decine e decine di ettari di bosco e vegetazione, con gravi danni per l'ambiente e il territorio;

le colture e le produzioni agricole della zona, già in passato colpite da eccezionali eventi atmosferici, risultano fortemente danneggiate a causa delle ripetute piogge di ceneri vulcaniche, sabbia lavica e lapilli —:

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere per fronteggiare un evento che rischia di mettere in ginocchio l'economia locale, se non ritenga, in particolare, condivisibile il riconoscimento dello stato di calamità naturale e se non ritenga opportuno, non appena i tecnici del dipartimento della protezione civile di Catania avranno compiuto una prima valutazione dei danni, autorizzare a carico del fondo per la protezione civile i finanziamenti necessari per far fronte agli interventi urgenti. (3-01537)

(29 ottobre 2002)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1578 — SENATORE CIRAMI: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 45, 47, 48 E 49 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (APPROVATA DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DAL SENATO) (3102-B)

(A.C. 3102-B — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge n. 3102-B modifica l'articolo 47 del codice di procedura penale, prevedendo, al comma 4 dello stesso che « sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 »;

la norma così scritta stabilisce una sospensione automatica *ex lege* dei termini di durata massima della custodia cautelare, derivante dalla sospensione del processo per rimessione;

la norma non prevede che la sospensione dei termini della durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale appellabile o ricorribile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;

nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, secondo comma, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di cassazione;

tale nuova disciplina contrasta con l'articolo 13, primo e secondo comma, con l'articolo 24, primo comma, e con l'articolo 111, settimo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.

n. 1. Bressa, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Bonito, Cento, Pisicchio, Leoni, Fanfani, Carboni, De-tomas.

La Camera,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, prevede che il « giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 », ed il comma 4 prevede che « in caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice di procedura penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303 comma 1 », ovvero i termini di durata massima della custodia cautelare;

di conseguenza, la sospensione del processo e il superamento dei termini di custodia cautelare sono fondati su un mero provvedimento di assegnazione del processo stesso ad una sezione della Corte di cassazione diversa dalle sezioni unite e

dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che deve rilevare esclusivamente l'esistenza o meno di una causa di ammissibilità della richiesta sotto il profilo - ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del codice di procedura penale - dell'osservanza della forma della richiesta (ovvero della presentazione da una delle parti e, per l'imputato, della sottoscrizione personale o a mezzo di procuratore speciale) e del termine di notifica della richiesta stessa;

in sostanza il processo e, conseguentemente, i termini massimi di custodia cautelare sono sospesi in virtù di un provvedimento adottato dal Presidente della Corte di cassazione, che limita il proprio esame alla forma e ai termini della richiesta;

il comma 2 dell'articolo 49 del codice di procedura penale, come modificato dalla proposta di legge in esame, statuisce a sua volta che « l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimesione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi » di modo che anche le successive, reiterate e infinite richieste rispetto alla prima, purché presentate nelle forme e nei termini previsti dall'articolo 46, verranno assegnate dal Presidente della Corte di cassazione a sezione diversa dalle sezioni unite e dalla sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e, di conseguenza, produrranno automaticamente la sospensione del processo;

la semplice prospettazione di elementi nuovi, anche se manifestamente infondati, con abuso processuale dell'istituto della rimessione, comporta la possibilità di infinite istanze tutte con l'effetto automatico di paralizzare il processo e rinviare all'infinito la decisione;

tale meccanismo legislativo dunque ripropone, in forme aggravate, il possibile abuso processuale dell'istituto, al quale la Corte costituzionale, con la sentenza n. 353 del 22 dicembre 1996, ha

inteso ovviare, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47 del codice di procedura penale nella parte in cui faceva divieto al giudice di pronunciare sentenza, in caso di richiesta di rimesione, fino a che non fosse intervenuta l'ordinanza che avesse dichiarato inammissibile o rigettato la richiesta, proprio sul presupposto che « il possibile abuso processuale » (attuato con la riproposizione di una nuova richiesta, che, anche nella vigenza dell'attuale testo dell'articolo 49 del codice di procedura penale, può avvenire solo se fondata su elementi nuovi) « determina la paralisi del procedimento », con la necessità quindi di « rimuovere la fonte di tali rischi »;

la Corte costituzionale al riguardo, data la possibilità di « eventuali abusi derivanti dalla riproposizione della richiesta su cui la Cassazione si sia già espressa con una declaratoria di inammissibilità e di rigetto » ha privilegiato il principio della ragionevole durata del processo e della sua efficacia rispetto al « pur apprezzabile disegno di razionalizzazione del processo davanti al *iudex suspectus* »;

la disciplina dunque dettata sulla sospensione del processo si pone, come ha già rilevato la Corte costituzionale, in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, tanto più ora che, a seguito della modifica dall'articolo 111 della Costituzione, la ragionevole durata del processo, a tutela sia dell'imputato che delle altre parti private, in particolare delle vittime del reato, è valore espressamente assunto a rilievo costituzionale,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3102-B.

n. 2. Soda, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Pisicchio, Detomas, Kessler.

(A.C. 3102-B — Sezione 2)**EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Al comma 2, capoverso ART. 47, sopprimere il comma 2.

- 1. 1.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, sostituire le parole: La prescrizione *fino a:* ovvero in caso di suo accoglimento *con le seguenti:* In questo ultimo caso: *a)* nel caso in cui la Corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso alla data della udienza in cui il processo prosegue dinanzi al giudice originario; *b)* nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso.

- 1. 11.** Fanfani, Boato, Mascia, Kessler, Detomas, Maura Cossutta, Leoni, Carboni, Cento, Bressa, Pisicchio, Buemi, Bonito.

(A.C. 3102-B — Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO**

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — (*Casi di rimessione*). — 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte

di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 ».

2. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 47. — (*Effetti della richiesta*). — 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304 ».

3. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 48 — (*Decisione*) — 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di remissione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di remissione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro ».

4. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 49. — (*Nuova richiesta di remissione*). — 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di remissione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta ».

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di remissione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Al comma 2, capoverso ART. 47, sopprimere il comma 2.

1. 1. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È sempre ammessa, prima della

sospensione, una decisione del giudice sulla separazione di processi, ai sensi dell'articolo 18.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La sospensione dei termini non opera nei confronti dei coimputati che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi, ove essa sia possibile.

1. 2. Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Bressa, Boato, Leoni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: si applica *con le seguenti:* si applicano.

Conseguentemente, al medesimo comma:

al primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 *con le seguenti:* e l'articolo 304;

sopprimere l'ultimo periodo.

1. 3. Leoni, Fanfani, Boato, Bressa, Buemi, Maura Cossutta, Detomas, Cento, Kessler, Mascia, Carboni, Pisicchio, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono *con la seguente:* riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« **1-bis.** I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appella-

bile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. »

1. 4. Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e, se la richiesta *fino alla fine del periodo.*

Conseguentemente, al medesimo comma:

al secondo periodo, sostituire le parole: e i termini di custodia cautelare riprendono *con la seguente:* riprende;

sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« **1-bis.** I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, durante il tempo in cui il procedimento è sospeso a seguito di richiesta di rimessione proposta dall'imputato. I termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato per-

viene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione.»

- 1. 5.** Kessler, Boato, Bressa, Maura Cossutta, Mascia, Buemi, Pisicchio, Detomas, Fanfani, Cento, Leoni, Bonito, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, dopo le parole: proposta dall'imputato aggiungere le seguenti: o da più imputati, nei confronti del richiedente o dei richiedenti.

- 1. 7.** Fanfani, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Pisicchio, Detomas, Cento, Bonito, Leoni, Bressa, Carboni.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1 con le seguenti: i termini di cui all'articolo 303, comma 1, sono sospesi con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310 dal giudice che procede.

- 1. 6.** Maura Cossutta, Bressa, Leoni, Cento, Boato, Pisicchio, Fanfani, Detomas, Kessler, Mascia, Bonito, Carboni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 303, comma 1 con le seguenti: a norma dell'articolo 304.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 8.** Pisicchio, Bressa, Leoni, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Buemi, Fanfani, Cento, Kessler, Carboni, Detomas, Bonito.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 1.

- 1. 9.** Mascia, Bonito, Boato, Bressa, Cento, Fanfani, Kessler, Maura Cossutta, Detomas, Pisicchio, Carboni, Leoni, Buemi.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dei commi 1 e 2 il giudice provvede altresì alla separazione del processo ed alla decisione nei confronti dei coimputati che non hanno richiesto la rimessione.

- 1. 10.** Fanfani, Buemi, Kessler, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Cento, Bonito, Carboni, Pisicchio, Bressa, Detomas.

Al comma 2, capoverso ART. 47, comma 4, sostituire le parole: La prescrizione fino a: ovvero in caso di suo accoglimento con le seguenti: In questo ultimo caso: a) nel caso in cui la Corte di cassazione rigetti o dichiari inammissibile la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso alla data della udienza in cui il processo prosegue dinanzi al giudice originario; b) nel caso in cui la Corte di cassazione accolga la richiesta, i termini sospesi riprendono il loro corso.

- 1. 11.** Fanfani, Boato, Mascia, Kessler, Detomas, Maura Cossutta, Leoni, Carboni, Cento, Bressa, Pisicchio, Buemi, Bonito.